

## **TI\_GERICHTE 14.2003.48 vom 2. April 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-04-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2003.48](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2003.48)

FR: TI\_GERICHTE 14.2003.48 du 2 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 14.2003.48 del 2 aprile 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

a) L'appellante lamenta il mancato ossequio delle norme relative alla notificazione della sentenza pretorile impugnata per il fatto che l'atto giudiziario non è stato notificato al suo rappresentante. b) Per l'art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere, unitamente all'appello di merito, l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo pregiudizio: a) siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC); b) se le sia stata negata ingiustamente una restituzione in intero. c) Ex art. 120 cpv. 1 e 4 CPC la notificazione di atti giudiziari avviene con la consegna di un esemplare di essi al destinatario. Se il destinatario ha un rappresentante, la notificazione è fatta a quest'ultimo. Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che il fatto di notificare una decisione impugnabile alla parte stessa anziché al rappresentante è una notificazione difettosa e non può cagionare alla parte pregiudizio alcuno (DTF 113 Ib 296, 110 V 389 e 99 V 177 cons. 3 citata in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, N. 1 ad art. 120; Yves Donzallaz, La notification en droit interne Suisse, Berna 2002, § 779 n. 1159). La giurisprudenza non fa dipendere tuttavia necessariamente la nullità da difetti nella notificazione; la protezione delle parti si realizza infatti allorquando la notificazione difettosa raggiunge il suo scopo nonostante questa irregolarità. Occorre pertanto verificare, a seconda delle circostanze del caso concreto, se la parte interessata è stata realmente indotta in errore in seguito all'irregolarità della notificazione e se per questo abbia subito un pregiudizio. È necessario quindi attenersi alle regole della buona fede, che impongono un limite all'invocazione di un vizio di forma (DTF 122 I 97 cons. 3aa, 111 V 149 cons. 4c). d) \_\_\_\_\_ ha dichiarato nel suo atto di appello di avere ricevuto la sentenza impugnata l'8 maggio 2003, per cui il giorno seguente - ex art. 131 cpv. 1 CPC non essendo compreso nel computo dei termini il giorno dell'intimazione -, il 9 maggio 2003, ha iniziato a decorre il termine di 10 giorni per presentare appello. L'appellante, venuto pertanto a conoscenza della notificazione difettosa, era in grado di informarne immediatamente il suo patrocinatore, senza attendere, come da lui affermato nell'atto di appello, gli ultimi giorni prima della scadenza del termine. D'altro canto anche se la sentenza pretorile in oggetto fosse stata notificata al suo patrocinatore, questi non avrebbe disposto di un termine più lungo per impugnarla. \_\_\_\_\_ era poi libero, in caso di impedimento del suo patrocinatore, di conferire il mandato di rappresentarlo ad un altro patrocinatore. Determinante è però il fatto che \_\_\_\_\_ stesso il 19 maggio 2003 abbia tempestivamente presentato l'atto d'appello e che sia entrato nel merito della sentenza, eccependo la correttezza degli interessi di mora relativi alle indennità, concessi in prima sede, argomento sollevato con la contestazione generale del conteggio e degli interessi

presentata dal suo patrocinatore in sede di contraddittorio. L'appellante non ha pertanto subito pregiudizio alcuno dalla notificazione difettosa della sentenza pretorile, per cui sostenere di essere stato leso nei propri diritti, costituisce un abuso di diritto (art. 2 CC), che non può essere protetto dalla legge.

## **E. 2**

a) Ex art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostrato che è prescritto. b) I documenti prodotti (doc. A - L) costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione ex art. 81 LEF. L'appellante ha contestato unicamente il conteggio degli interessi di mora relativi alle ripetibili delle singole sentenze, richiesti dalla data delle sentenze, non essendo stato prodotto alcun sollecito. Contrariamente a quanto asserito dall'escusso gli interessi di mora relativi alle ripetibili non sono riferiti alle singole decisioni, ma sono stati richiesti e concessi correttamente dal primo giudice dal 5 settembre 2002, giorno in cui è stata emessa la sentenza del Tribunale federale che ha posto fine al contenzioso. Infatti le sentenze del Tribunale Federale sono ex art. 38 OG immediatamente esecutive, per cui non è più necessaria la messa in mora del debitore ex art. 102 cpv. 2 CO..... La sentenza pretorile va quindi confermata.

## **E. 3**

Intimazione: - \_\_\_\_\_ Comunicazione alla Pretura di Mendrisio-Sud Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II  
vicepresidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.